

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri

ART.1

Oggetto

Ai sensi del presente Regolamento possono essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade e dei beni provinciali sulla base del criterio della quasi certa soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Possono, altresì, essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo.

I cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto a seguito di un fatto riconducibile alla responsabilità civile dell'Amministrazione, possono inoltrare alla stessa una richiesta di risarcimento danni.

La richiesta di risarcimento può essere inoltrata all'Ente mediante consegna manuale all'U.R.P. oppure mediante spedizione postale.

Presso la Direzione Gestione del Patrimonio è istituito un Ufficio Sinistri con i compiti di istruttoria previsti dal presente Regolamento.

Ogni richiesta di risarcimento danni che arriva all'Ufficio Sinistri viene numerata progressivamente per anno di competenza che corrisponde all'anno di accadimento del sinistro e per data di ricevimento della denuncia.

ART.2

La richiesta di risarcimento danni

La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata e sottoscritta dal proprietario del mezzo in caso di danni materiali e direttamente dall'interessato in caso di lesioni fisiche (se minore dai genitori). Ogni richiesta di risarcimento danni che arriva all'Ufficio Sinistri, numerata progressivamente come indicato all'articolo 1, redatta per iscritto in carta libera deve contenere:

- le generalità del danneggiato;
- la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro;
- l'indicazione precisa del luogo data e ora dell'evento dannoso;
- l'indicazione di eventuali dichiarazioni testimoniali;
- l'indicazione di eventuali Autorità intervenute;
- in caso di danni materiali:
 - il preventivo per i lavori di ripristino o la fattura quietanzata dei lavori eseguiti;
 - la copia del libretto di circolazione (fronte retro) di eventuale veicolo coinvolto;
- in caso di lesioni fisiche, la certificazione medica ed eventuali spese mediche documentate;
- le foto del veicolo eventualmente danneggiato (targa compresa);
- le foto del luogo del sinistro (panoramica e particolare)
- ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta
- liberatoria Privacy.

ART. 3

Avvio del Procedimento

L'Ufficio Sinistri avvia il Procedimento al momento del ricevimento della richiesta di risarcimento e definisce l'esito della pratica di norma entro 120 giorni. I termini sono da computarsi dalla data di presentazione della richiesta, in caso di soli danni materiali, e dalla data di chiusura dell'infortunio certificata dal presunto danneggiato, in caso di danni con lesioni fisiche.



ART. 4

Individuazione della responsabilità.

L'Ufficio Sinistri preventivamente verificherà se la competenza del sinistro è dell'Amministrazione Provinciale oppure di soggetti o Enti terzi. In questo caso la richiesta di risarcimento verrà respinta e la documentazione presentata sarà restituita al denunciante o al soggetto responsabile dopo averne trattenuta una copia.

ART. 5

Eventi atmosferici

La richiesta di risarcimento viene respinta in caso di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come per esempio, alluvioni, esondazioni, frane e cadute di alberi o eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

ART. 6

Verifica della completezza della documentazione.

L'Ufficio Sinistri, qualora la richiesta sia incompleta, chiede al danneggiato la documentazione integrativa necessaria alla definizione della pratica senza peraltro che ciò costituisca, al momento, alcun riconoscimento di responsabilità da parte della Amministrazione Provinciale.

ART. 7

Acquisizione atti e relazioni tecniche.

L'Ufficio Sinistri può richiedere al danneggiato ogni atto e documento ritenuto utile per la definizione dell'evento.

L'Ufficio Sinistri per il tramite degli uffici competenti verifica con sopralluogo sul posto indicato, la dinamica del fatto, le condizioni ambientali circostanti, lo stato di conservazione e manutenzione dei luoghi, della proprietà, del verde.

L'Ufficio Sinistri, o l'Ufficio Tecnico competente, effettuato il sopralluogo, redige dettagliata relazione, corredata di tutte le informazioni utili per la definizione della pratica.

Le eventuali dichiarazioni testimoniali devono essere rese di fronte al personale dell'Ufficio Sinistri oppure rilevate dalle Forze di Polizia.

ART. 8

Gruppo di Lavoro Gestione Sinistri

Presso la Direzione Gestione del Patrimonio è costituito il Gruppo di Lavoro Gestione Sinistri (GLGS), composto dal Dirigente, da n. 2 dipendenti dell'Ufficio Sinistri, da un tecnico; lo stesso può essere integrato da un Legale dell'Avvocatura Provinciale.

Il Gruppo di Lavoro è inoltre integrato da un perito tecnico assicurativo esterno iscritto nell'apposito Albo/Registro individuato mediante apposita procedura ad evidenza pubblica.

ART. 9

Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri

1. Nel caso in cui sia stata riscontrata durante l'istruttoria tecnica una presunta responsabilità o una corresponsabilità dell'Ente, il Gruppo di Lavoro Gestione Sinistri, validate le istruttorie tecnico-giuridiche condotte, stabilirà se comporre bonariamente l'evento in sede extragiudiziale attraverso la redazione di apposita proposta transattiva da presentare al richiedente (interessato).

2. Se la proposta transattiva presentata verrà accettata si provvederà alla conclusione del procedimento con dell'Organo Esecutivo ed in questo caso la transazione diverrà vincolante per l'Ente a seguito della sua approvazione.

3. Se la proposta transattiva presentata verrà rifiutata si delibererà sulla costituzione in giudizio dell'Ente.

4. Possono essere definiti transattivamente con le parti o con i legali che le rappresentino esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- b) la titolarità del diritto al risarcimento deve essere espressamente documentata e provata dal libretto di circolazione o da altro documento attestante la proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro;
- c) l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di fattura quietanzata;
- d) in merito alla compatibilità dei danni rispetto all'evento e alla congruità della richiesta di risarcimento danni dovrà, in ogni caso, essere espresso parere da parte dell'Ufficio tecnico o dal perito tecnico a supporto dell'Ufficio Sinistri.

ART. 10

Esito istruttoria

Acquisita l'intera documentazione e ravvisata l'eventuale responsabilità dell'Ente, il GLGS si avvale del Perito Tecnico per la quantificazione dei danni materiali e di un medico legale da questi individuato per la valutazione delle lesioni fisiche.

Sulla base delle risultanze della perizia, la cui quantificazione in caso di corresponsabilità della controparte può essere ridotta, il GLGS propone un'offerta di liquidazione bonaria al danneggiato.

La proposta viene inviata con atto di quietanza all'interessato che in caso di accettazione deve sottoscriverla e restituirla all'Ufficio Sinistri.

Se la proposta viene accettata si procederà, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 7, alla conclusione del procedimento.

Qualora tale proposta non venga accolta e il danneggiato presenti ulteriore documentazione tale da rendere necessario un riesame della pratica, si procederà come nel caso di presentazione di richiesta danni e in caso di esito positivo, viene inviato un nuovo atto di quietanza.

Con la sottoscrizione dell'atto di quietanza e la liquidazione dell'indennizzo da parte del danneggiato la pratica viene archiviata.

ART. 11

Negoziazione assistita

Nei casi in cui ricorrano le condizioni per l'espletamento delle procedure previste dalla negoziazione assistita di cui all'art. 1 D.L. 132/2014, il GLGS ed il Legale interno incaricato valuteranno se accettare o rifiutare l'invito della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Il Dirigente è delegato a rappresentare l'Ente nelle procedure di negoziazione assistita.

ART. 12

Report

L'Ufficio Sinistri con cadenza semestrale predispone un report sull'andamento dei sinistri verificando le zone di maggiore sinistrosità al fine di intraprendere un'azione preventiva di concerto con gli Uffici Tecnici e la Polizia Provinciale.

